PERCUDANI & PARTNERS

SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 07.05.2022

Circolare 10/2022
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

Oggetto: novità fiscali.

Nel corso del 2022 sono stati emanati diversi provvedimenti con ricadute in ambito fiscale. Qui di seguito si fornisce un quadro di sintesi dei principali interventi.

SOMMARIO

1. Modifiche al contratto di trasporto di merci su strada (Art. 14, comma 1 D.L. 21/2022) 2
2. Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto (Art. 15 D.L. 21/2022) 2
3. Contributi a fondo perduto per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (Art. 2 L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter) 2
4. Allargamento del perimetro dei soggetti aventi diritto al "credito rimanenze di magazzino" (Art. 3, comma 3 L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter) 3
5. Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Art. 5-bis L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter) 3
6. Ingresso in Italia per lavoro dei "nomadi digitali e lavoratori da remoto" (Art. 6-quinquies L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter) 3
7. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio (Art. 10-quinquies L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter) 4
8. Proroga approvazione bilanci (Art. 3, comma 1, D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022) 4
9. Sospensione degli obblighi di riduzione capitale sociale per perdite (Art. 3, comma 1-ter D.L. 228/2021 conv. con L. 15/2022) 4
10. Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta (Art. 3, comma 5-bis D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022) 4
11. Innalzamento limite del contante (Art. 3, comma 6-septies D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022) 4
12. Norma di interpretazione autentica recupero Iva fallimenti (Art. 3-bis D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022) 4
13. Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (Art. 3-quater D.L. 228/2021 (conv. con L. 15/2022) 4
14. Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio (Art. 3-sexies D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022) 5
15. Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche (Art. 3-septies D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022) 5
16. Proroga versamento Irap non versata e sospesa (Art. 20-bis D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022) 5
17. Dal 30 giugno 2022 partono le sanzioni per mancata accettazione di pagamento con il POS (Art. 18, comma 1 D.L. 36/2022) 5
18. Contribuenti "forfettari": dal 01.07.2022 arriva anche per loro l'obbligo di fatturazione elettronica (Art. 18, commi 2 e 3 D.L. 36/2022) 5
19. Credito di imposta per l'acquisto dell'AdBlue in favore del settore dell'autotrasporto (Art. 6, commi 3 e 4 L. 34/2022 di convers. del D.L. 17/2022) 6
20. Credito di imposta per l'acquisto del metano liquefatto da trazione in favore del settore dell'autotrasporto (Art. 6, commi 5 e 6 L. 34/2022 di convers. del D.L. 17/2022) 6
21. Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (Art. 29 L. 34/2022 di convers. del D.L. 17/2022) 6
22. Credito d'imposta a favore delle imprese "energivore" 6
23. Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia 7
24. Operatività straordinaria del Fondo garanzia pmi nell'anno 2022 7
25. Per i lavori nel settore edile di importo oltre i 70.000 euro arrivano nuovi adempimenti (Art. 4 comma 1 DL 13/2022) 8
26. Per le detrazioni fiscali per ristrutturazioni arriva il nuovo "DURC di congruità" (diverso dal DURC) 8

=*=

1. Modifiche al contratto di trasporto di merci su strada (Art. 14, comma 1 D.L. 21/2022)

Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 6, D.Lgs. 286/2005, disciplinante le forme dei contratti nell'autotrasporto, prevedendo che tra gli elementi essenziali del contratto vi è anche la clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.
Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-bis, è stabilito che, con il fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, L. 190/2014.

2. Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto (Art. 15 D.L. 21/2022)

Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, D.L. 451/1998, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.
Inoltre, anche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, L. 190/2014, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, L. 266/2005.

3. Contributi a fondo perduto per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (Art. 2 L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter)

Nello stato di previsione del Mise è istituito il "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, avente lo scopo di **concedere contributi a fondo perduto** in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici Ateco 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:
1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.
Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:
a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici Ateco richiamati;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.
Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.
Con provvedimento Mise, saranno individuati:
- termini e modalità di invio della domanda;
- indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura;
- necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di

documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

All'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir.

Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

4. Allargamento del perimetro dei soggetti aventi diritto al "credito rimanenze di magazzino" (Art. 3, comma 3 L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter)

Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.

Viene conseguentemente incrementata la disponibilità che passa da 150 a 250 milioni di euro per il 2022.

5. Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Art. 5-bis L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter)

Modificando l'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, la possibilità di sospensione temporanea dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali è prorogata agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

6. Ingresso in Italia per lavoro dei "nomadi digitali e lavoratori da remoto" (Art. 6-quinquies L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter)

Viene prevista una specifica modalità di ingresso (articolo 27 T.U. Immigrazione e fuori dai flussi) per i lavoratori nomadi digitali e da remoto non appartenenti all'Unione Europea.

Si considerano come tali i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.

Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 28 marzo, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno

ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

7. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio (Art. 10-quinquies L. 25/2022, convers. D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter)

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 68, D.L. 18/2020, il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018, all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019 e all'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.
A tal fine, sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, D.L. 18/2020.
Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente al 28 marzo 2022.

8. Proroga approvazione bilanci (Art. 3, comma 1, D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022)

Viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa e delle Srl disposte dall'articolo 106, D.L. 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.

9. Sospensione degli obblighi di riduzione capitale sociale per perdite (Art. 3, comma 1-ter D.L. 228/2021 conv. con L. 15/2022)

Viene modificato l'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la non applicazione di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).

10. Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta (Art. 3, comma 5-bis D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022)

Introducendo il nuovo comma 6-quinquies1, articolo 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, viene previsto che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).

11. Innalzamento limite del contante (Art. 3, comma 6-septies D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022)

Viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

12. Norma di interpretazione autentica recupero Iva fallimenti (Art. 3-bis D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022)

Viene chiarito che la previsione di cui all'articolo 18, D.L. 73/2021, con cui è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa, decorre dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.

13. Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della

fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (Art. 3-quater D.L. 228/2021 (conv. con L. 15/2022)

Intervenendo sull'articolo 1, commi 1054 e 1056, L. 178/2020 vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

14. Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio (Art. 3-sexies D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022)

Viene stabilito che le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per le attestazioni, per le asseverazioni di congruità delle spese e per il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi edilizi agevolabili, i relativi costi possano fruire della detrazione fiscale.

15. Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche (Art. 3-septies D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022)

Viene previsto che per l'anno 2022, il termine per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, L. 124/2017, in caso di inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, è prorogato al 1° gennaio 2023.

16. Proroga versamento Irap non versata e sospesa (Art. 20-bis D.L. 228/2021, conv. con L. 15/2022)

Viene posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24, D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

17. Dal 30 giugno 2022 partono le sanzioni per mancata accettazione di pagamento con il POS (Art. 18, comma 1 D.L. 36/2022)

Modificando l'articolo 15, comma 4-bis, D.L. 179/2012, viene anticipato al 30 giugno 2022, rispetto al 1° gennaio 2023, il termine a decorrere dal quale, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

18. Contribuenti "forfettari": dal 01.07.2022 arriva anche per loro l'obbligo di fatturazione elettronica (Art. 18, commi 2 e 3 D.L. 36/2022)

Modificando l'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti:
- in regime forfettario;
- in regime di vantaggio; e

per le associazioni sportive dilettantistiche.
L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
L'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti.

Viene, infine, introdotta una deroga al regime sanzionatorio, infatti, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

19. Credito di imposta per l'acquisto dell'AdBlue in favore del settore dell'autotrasporto (Art. 6, commi 3 e 4 L. 34/2022 di convers. del D.L. 17/2022)

Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell'Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

20. Credito di imposta per l'acquisto del metano liquefatto da trazione in favore del settore dell'autotrasporto (Art. 6, commi 5 e 6 L. 34/2022 di convers. del D.L. 17/2022)

Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto e all'effettuazione dei controlli.

21. Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (Art. 29 L. 34/2022 di convers. del D.L. 17/2022)

Intervenendo sull'articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2022.
Rispetto al passato è modificato il termine di versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata della stessa che viene individuato nel 15 novembre 2022; inoltre, l'aliquota è innalzata al 14%.

22. Credito d'imposta a favore delle imprese "energivore" (Art. 4 del DL 17/2020 cd. "Decreto Energia")

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente

utilizzata nel primo e secondo trimestre 2022.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

23. Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia (Art. 8 del DL 17/2020 cd. "Decreto Energia")

Viene introdotto il nuovo comma 14-septies all'articolo 1, D.L. 23/2020, stabilendo che fino al 30 giugno 2022 le garanzie Sace sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.
Viene modificato l'articolo 13, comma 1, lettera a), D.L. 23/2020 stabilendo che fino al 30 giugno 2022, la commissione relativa alle garanzie non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.

24. Operatività straordinaria del Fondo garanzia pmi nell'anno 2022 (Art. 3, commi 4-bis e 4-ter del DL 228/2021 cd. "Decreto Milleproroghe")

Viene modificato l'articolo 1, L. 234/2021 e in particolare:
- al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le pmi, è previsto che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal D.M. 6 marzo 2017, la garanzia del Fondo è concessa:
1. **per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti**, **nella misura massima dell'80%** dell'importo dell'operazione finanziaria **in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello**. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, D.M. 6 marzo 2017;
2. **per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari**, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;
- al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le pmi, viene eliminato il riparto dell'importo dei 210.000 milioni di euro tra stock di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l'importo in questione sia destinato a entrambi le finalità, senza specifica quantificazione.
Viene, inoltre, introdotta nell'articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020, la nuova lettera m-ter) **prevedendo che, per i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo in via straordinaria,** di cui alle precedenti lettere m) e m-bis), **il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso dell'anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.**

25. Per i lavori nel settore edile di importo oltre i 70.000 euro arrivano nuovi adempimenti (Art. 4 comma 1 DL 13/2022)

L'art.4 comma 1 del DL 13/2022 , cd. "Decreto Correttivo Antifrodi Superbonus", prevede dei nuovi adempimenti di notevole impatto per il settore e per le Casse Edili/Edilcasse.
La previsione, puntando alla selezione delle imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori edili superiori ai 70.000 euro (le stesse obbligate a presentare il nuovo "DURC di congruità"), garantisce ai lavoratori le adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro.
Si prevede, nello specifico, **il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile**, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 81/2015.
Tale indicazione relativa al contratto **deve essere riportata anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori**.
I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità, di cui all'art. 35 del d.lgs. 241/1997, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture.
L'Agenzia delle Entrate, per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, potrà avvalersi dell'INL, dell'INPS e delle Casse Edili.
La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data, cioè dopo la data del 27 maggio 2022..

26. Per le detrazioni fiscali per ristrutturazioni arriva il nuovo "DURC di congruità" (diverso dal DURC)

In virtù del DL 143/2021, 'attuativo' dell'art.8 comma 10-bis del DL Semplificazioni, a partire dal 1° novembre 2021 **il nuovo "DURC di congruità" è obbligatorio per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro.**
La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L'obiettivo del decreto è evidentemente combattere il lavoro nero e ottenere che i lavoratori in cantiere siano in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa.
Il provvedimento di cui sopra ha quindi definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, attuando la previsione di cui all'art.8 comma 10-bis del DL 76/2020. L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.
In caso di mancata congruità della manodopera, cioè del nuovo DURC di congruità introdotto nel nostro ordinamento per i cantieri pubblici e privati con importo superiore a 70 mila euro, **l'impresa potrebbe perdere i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi (Superbonus e altri bous) alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998.**
Lo ha chiarito la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) in una delle nuove FAQ pubblicate

lo scorso 15 febbraio 2022, che forniscono svariati chiarimenti di assoluto interesse per gli operatori del settore e in particolare per le imprese edili.
La FAQ n.6 evidenzia infatti che gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l'art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che "*In mancanza di regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on-line, […]".*
In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all'art. 4 del DM 41/98 lettera d) ("Casi di diniego della detrazione") che stabilisce che *"La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente".*

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

P. Percudani & Partners